



# CITTÀ DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE VI – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

## Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio

### Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione della Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.10.2020, ai sensi dell'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n° 42/2004).

2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Capri.

### Art. 2 – Competenze

1. La Commissione Locale per il Paesaggio rappresenta la struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico - scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, così come prescritto dal comma 6 dell'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica svolta ai sensi del comma 3 dell'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel rispetto della funzione di sub-delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali (L.R. 10/82 e L.R. 16/04) e le istanze di rinnovo delle autorizzazioni scadute da rinnovarsi ai sensi del DPR n. 31/2017. Alla Commissione possono essere altresì attribuiti compiti di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

3. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

4. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti.

5. La Commissione a tal fine può:

a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; la richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;

b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio o con eventuale altro Ente istituzionale si ritenesse necessario ai fini della valutazione paesaggistica da esprimere.

### **Art. 3 - Composizione**

1. La Commissione è composta dal Presidente, nella persona del Responsabile della funzione Paesaggistica specificamente nominato, nonché da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, esperti in materia:

a) Beni Ambientali;

b) Storia dell'Arte;

c) Discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche;

d) Discipline Storiche, Pittoriche, Arti Figurative;

e) Legislazione dei Beni Culturali nonché Paesaggistica ed Ambientale.

2. Con apposito atto, ove ritenuto necessario, si provvederà a designare un dipendente del competente Settore per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione. In mancanza le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.

3. Presenza, senza diritto di voto ai lavori della CLP, in qualità di relatore, il tecnico dipendente dell'amministrazione comunale che abbia curato l'istruttoria del provvedimento, dell'atto o del progetto in esame, ove tale funzione istruttoria non venga svolta dal Responsabile della funzione Paesaggistica.

Su espresso invito del Presidente può altresì partecipare alle sedute della Commissione, parimenti senza diritto di voto, personale del competente Settore comunale con funzione consultiva.

### **Art. 4 – Nomina e durata**

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, in conformità della disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/1982.

2. Per procedere alla nomina degli esperti componenti della Commissione, il Responsabile della Funzione Paesaggistica, ovvero, in mancanza, il Responsabile del Settore Edilizia privata, provvede ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi dei candidati avviata a mezzo di specifico Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città di Capri e sul Sito Istituzionale dell'Ente.

3. Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, allegando il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:

- veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae;
- inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle normative vigenti.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) riguardanti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare le materie in cui è esperto tra quelle previste.

Il Responsabile concluderà la procedura redigendo elenco dei candidati con specifica indicazione delle materie per le quali ciascun candidato si propone.

3. Alla nomina degli esperti della Commissione provvede il Consiglio Comunale mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo con indicazione della materia per la quale vuole nominarlo.

Nel caso in cui, a seguito della votazione, si verificasse la parità dei voti tra due o più nominativi che ne impediscano la loro nomina, si procederà ad una successiva votazione, limitatamente ai nominativi che hanno ottenuto pari voti nella precedente votazione. A seguito della ulteriore votazione sarà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

4. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro esperto potrà essere rinominato per non più di due volte consecutive.

5. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile.

7. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla sua decadenza.

## **Art. 5 - Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con Quella di membro di altre Commissioni Comunali eventualmente operanti nel settore urbanistico-edilizio e paesaggistico.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ai membri esperti si applicano altresì le disposizioni di cui al d. Igs. 8.4.2013, n. 39 e s.m.i., in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.

4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, nonché alla votazione allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al sesto grado, o al coniuge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente partecipi alla progettazione e direzione lavori, anche parziale, ovvero intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando l'intervento afferisca ad interessi diretti del componente, dei suoi diretti congiunti e degli affini entro il quarto grado.

#### **Art. 6 - Casi di decadenza**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione.

2. È causa di decadenza l'assenza in più di tre riunioni della Commissione in ciascun anno di nomina, come anche, in generale, l'esistenza di gravi e giustificati motivi a carico del singolo componente che impediscano il regolare funzionamento della Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, previa contestazione scritta del delegato a Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in materia Paesaggistica unitamente al Sindaco entro sette giorni dalla seduta, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che provvede, contestualmente, alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, e con le medesime modalità.

4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione.

#### **Art. 7 - Convocazione e funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta ogni due settimane, ricorrendone i presupposti, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario, in relazione alla presenza ed alla complessità delle pratiche da esaminare.

3. L'Ufficio mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame almeno tre giorni prima.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti in carica, e del Presidente.
5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.
6. L'eventuale astensione dal voto deve essere congruamente motivata.
7. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
9. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene illustrato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione.
10. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione presentata all'ufficio.
11. Qualsiasi deroga all'ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta.
12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
13. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
14. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro custodito dal segretario della Commissione e dall'Ufficio Tecnico anche su supporto telematico.
15. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

### **Art. 8 - Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.
2. La Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

### **Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

1. Rientra nei diritti di ciascun componente della commissione richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

2. E' assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.

### **Art. 10 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche**

1. L'Amministrazione comunale attua la separazione delle competenze in materia edilizia e di paesaggio attraverso la diversificazione delle competenze disponendo, mediante apposite disposizioni organizzative, che le autorizzazioni paesaggistiche vengano rilasciate da soggetto diverso da quello competente a rilascio di atti afferenti l'urbanistica e l'edilizia privata.

### **Art. 11 – Nuove Commissioni**

Qualora nell'ambito dell'azione amministrativa dell'Ente comunale venisse istituita con specifico atto deliberativo un'altra Commissione Locale per il Paesaggio al fine di conseguire specifici obiettivi di particolare importanza sociale nonché di interesse pubblico generale (es. esame delle istanze in sanatoria pendenti, progetti strategici di opere pubbliche, ecc.) si applicheranno le medesime disposizioni di cui al presente Regolamento. Conseguentemente, la scelta e la nomina dei componenti, il funzionamento della Commissione, la presidenza e tutte le altre modalità di svolgimento dell'attività della istituenda Commissione saranno disciplinati dal presente Regolamento.

### **Art. 12 - Successive modifiche**

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale.

### **Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende automaticamente abrogata dall'entrata in vigore del presente regolamento.